CAMERA DEI DEPUTATI N. 6437

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Nuove norme per l'indennizzo dei danni subiti da cittadini italiani all'estero

Presentata l'11 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I recenti accordi intervenuti fra il nostro Governo e quello libico, per non parlare dei precedenti accordi sui quali si mantiene tuttora la massima riservatezza, producono enormi benefìci per il nostro Paese, anzi per le nostre maggiori imprese.

Benefìci concretizzati « sulla pelle » dei connazionali spogliati ed espulsi da quell'ex provincia con la espressa e/o tacita rinuncia da parte del nostro Governo ad ogni rivalsa, anzi dando in sostanza per legittimo l'incameramento operato dai libici dell'enorme, sudatissimo patrimonio della comunità italiana.

In altre parole, così si deduce anche dai recenti comunicati stampa, il nostro Governo ha utilizzato il patrimonio di alcuni suoi cittadini per tacitare i libici sulle illiceità – vere o presunte – commesse dalle autorità italiane nel corso della dominazione coloniale.

Così stando i fatti, lo Stato italiano deve sollecitamente provvedere all'indennizzo dei suoi cittadini per averne utilizzato i beni come « merce di scambio » al fine di ottenere le « grandi e proficue commesse » per le nostre industrie. Indennizzi che non si possono soddisfare con il « contagocce », ovvero con i ridicoli stanziamenti predisposti nella legge finanziaria per il 1999, in larga misura indirizzati ai profughi giuliani.

D'altra parte, non è lecito fare « regali » senza pagarne il prezzo.

Il proponente della presente proposta di legge ha vissuto tutti gli avvenimenti all'origine dell'allontanamento dalla Libia prima degli « ebrei » di ogni nazionalità e, poi, degli « italiani » di qualsiasi fede religiosa.

Per conseguire realmente e fattivamente gli scopi che si prefigge la legislazione in atto, la legge da emanare dovrà tenere nella debita considerazione la « sorpresa » e la « impreparazione » dei connazionali residenti in Libia riguardo agli avvenimenti successivi al conflitto mediorientale del giugno 1967. Infatti, alla vigilia di quella guerra-lampo, la situazione politica in Libia era generalmente considerata più che soddisfacente, corrispondente ai fini stabi-

liti dallo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848. Gli ebrei e i cattolici italiani (e non), infatti, si sentivano al « sicuro » dalle « frenesie » nazionalistiche dei Paesi vicini. I moti « antiebraici », quindi, della mattina del 5 giugno 1967, erano stati una amara « sorpresa » per tutti gli stranieri (tali erano considerati i non mussulmani). Nello spazio della stessa mattina veniva affossata quella che appariva essere una solida e pacifica convivenza tra le diverse comunità locali (mussulmani, cattolici ed ebrei). Il pomeriggio del 21 luglio 1970 anche i non-ebrei venivano ridotti allo stato di nullatenenti. Questo, infatti, era il certificato che i connazionali dovevano sollecitare dalla custodia libica per ottenere il necessario « visto d'espatrio ».

Moti antiebraici del 5 giugno 1967.

A Bengasi quella drammatica mattina tutti gli ebrei presenti in Cirenaica (circa duecento, superstiti di una fiorente comunità che contava oltre 3 mila persone) venivano rastrellati e rinchiusi in un campo dal quale, una notte di fine giugno di quello stesso anno, venivano direttamente trasferiti in Italia su aerei appositamente noleggiati, sembra dallo stesso Re Idris di Libia.

Nessuno ha più potuto rivedere la propria abitazione e/o la sede delle proprie attività, né recuperare qualcosa dei depositi bancari e/o della documentazione relativa ai beni che, più o meno, tutti erano stati costretti ad abbandonare.

A Tripoli la situazione era stata ancora più tragica.

Quella mattina, oltre venti persone venivano massacrate nella totale indifferenza della polizia e delle autorità politiche.

Contemporaneamente venivano saccheggiati i negozi, gli uffici, le sinagoghe, le abitazioni e, persino, il cimitero, appartenenti agli ebrei.

Quello che non era asportabile, veniva impunemente dato alle fiamme.

Qualche giorno dopo, la polizia si « sveglia » e:

1) trasferisce in un campo improvvisato alla periferia le famiglie dislocate nei quartieri di popolazione a maggioranza araba;

2) consiglia agli altri abitanti sparsi in diversi quartieri di restare in casa (ma non suggerisce i mezzi per procurarsi il cibo, né si preoccupa di fornirlo);

3) inizia una capillare opera per convincere la popolazione ebraica ad abbandonare il Paese per il « tempo necessario a ripristinare l'ordine ».

A questo scopo gli agenti della polizia:

a) visitano le superstiti « abitazioni ebraiche » offrendo il lasciapassare (meglio noto come TTD) necessario per l'espatrio;

b) agli « internati » permettono di lasciare sotto scorta il campo (ed agli « altri », la propria abitazione), soltanto se diretti verso l'aeroporto, per lasciare il Paese.

L'opera umanitaria svolta in quelle drammatiche giornate dall'allora ambasciatore italiano (il compianto dottor Pasquinelli) e dai suoi uomini è ancora presente nel riverente e grato ricordo degli ebrei in quei giorni presenti in quell'ex provincia d'oltremare.

Si è anche detto che era stato lo stesso ambasciatore Pasquinelli a riferire al Re Idris di Libia sulla drammatica situazione dei sopravvissuti e ad interessarlo alla loro sorte.

La lezione, tuttavia, non è servita a nulla.

Gli altri stranieri (ripeto, tali erano considerati tutti i non mussulmani anche se nativi in Libia ed ivi residenti da oltre dieci anni, a dispetto dell'articolo 8 della I Carta costituzionale impostata da uno speciale Comitato dell'ONU e solennemente adottata il 7 ottobre 1951 dal nuovo Stato) restavano convinti che, presto, tutto sarebbe tornato normale. Ma non dovevano attendere molto per ricredersi.

La rivoluzione del 1º settembre 1969.

Nella notte tra il 31 agosto ed il 1º settembre 1969 giungeva inattesa la « bianca rivoluzione » dei liberi ufficiali capeggiati dal colonnello Gheddafi.

Seguono in ordine di tempo:

1) la « totale nazionalizzazione » (in realtà, una vera spoliazione) delle banche straniere (e a soffrirne per prime sono: il Banco di Roma, il Banco di Napoli, il Sahara Bank ex Banco di Sicilia e la Barclay's Bank);

2) il « sequestro » delle aziende degli ebrei anche se momentaneamente assenti (decreto 1º dulhiggia 1389 dell'Egira corrispondente al 7 febbraio 1970 del Consiglio dei ministri presieduto dal colonnello Gheddafi e dal suo vice, il maggiore Jalloud, pubblicato nella prima pagina del quotidiano di lingua italiana *Il Giornale di Tripoli* del 10 febbraio 1970). In pratica, il decreto del Comando della rivoluzione libica – posto immediatamente in esecuzione anche nei confronti di soggetti presenti e/o di imprese operanti in varie località del Paese (come la CAR dei fratelli Pagani, distributrice delle vetture Volkswagen, o le sale cinematografiche dei fratelli Haggiag) – aveva disposto l'affidamento alla custodia generale della gestione di tali aziende e di ogni altra attività imprenditoriale nonché dei beni mobili ed immobili appartenenti ad ebrei senza alcun riguardo per la loro nazionalità;

3) lo sfratto delle basi militari inglesi ed americane;

4) l'espulsione della comunità italiana e la confisca dei suoi beni;

5) la definitiva confisca dei cespiti di qualsiasi natura e consistenza appartenenti ad ebrei di qualsiasi nazionalità – già sotto « custodia-sequestro » o meno – siano essi « assenti » o « ancora presenti » nel Paese.

Confisca dei beni italiani.

Il 21 luglio 1970 gli impresari, i professionisti, i negozianti e gli impiegati italiani erano andati tranquillamente a casa per il pranzo ignari di non potere più tornare alle proprie abituali occupazioni.

Poco prima della consueta ora per la ripresa dell'attività pomeridiana, un operatore della televisione invitava gli ascoltatori a rimanere accanto alle trasmittenti per sentire un « importante » comunicato del Comando della rivoluzione.

Il primo proclama, letto personalmente dal colonnello Gheddafi – premessa la collettiva responsabilità degli italiani per i crimini del fascismo – disponeva la confisca di tutto quanto apparteneva alla comunità italiana e la sua espulsione dal Paese.

Il secondo proclama – letto questa volta dal cronista, anche se la prosa è identica – restituiva al popolo libico i beni di tutti gli altri, ovvero degli « ebrei » (confusamente elencati assieme a soggetti mussulmani – di dubbia fede rivoluzionaria, libici e/o di altre nazionalità).

Con il secondo proclama il Custode generale veniva autorizzato ad « aggiornare l'elenco » includendovi tutte quelle persone (sottinteso: sempre gli ebrei) che, a suo insindacabile giudizio, sono colpevoli dei « misfatti sciorinati nel proclama ».

Entrambi gli editti facevano obbligo ai soggetti interessati, ai loro procuratori ed ai detentori a qualsiasi titolo di imprese e/o di beni colpiti dalla confisca, di farne denuncia scritta e consegna alla Custodia, allegando i relativi titoli eventualmente posseduti.

Così, eccettuati i libici mussulmani, nessuno (italiano e non) era più potuto tornare al suo posto di lavoro o alla sua abituale attività. A nessuno era stato permesso di rientrare nel proprio negozio o nel proprio ufficio per ritirare gli incassi della mattinata o spegnere le insegne e le luci. Contemporaneamente, venivano bloccati i conti bancari con le conseguenze che si possono immaginare, particolarmente per coloro che dovevano pagare la pigione di casa, le bollette della luce, del telefono o del gas oppure fare la spesa per la famiglia.

Il « visto d'uscita dalla Libia » veniva condizionato alla presentazione del certificato di nullatenenza (cui si è fatto cenno in premessa) che veniva rilasciato soltanto dopo la verifica della completezza della documentazione prodotta e la presa di possesso dei cespiti (anche se cartacei) confiscati.

Al momento dell'imbarco, la polizia di frontiera ritirava dagli espatriandi le fotocopie che ciascuno si era premurato di fare dei documenti originali (titoli catastali, azioni, cambiali, assegni, eccetera) prima di consegnarli alla Custodia generale. La stessa fine facevano le copie delle denunce presentate che, ingenuamente, alcuni nostri connazionali avevano creduto più prudente portarsi dietro anziché consegnare all'ambasciata prima di avviarsi verso l'aeroporto.

Così, privati della documentazione originale e delle fotocopie, una schiera di compatrioti è tuttora nella impossibilità di esibire al Ministero la benché minima prova dello spoglio sofferto. Molti sono gli esuli che non dispongono neppure del certificato di nullatenenza (il cui originale doveva accompagnare la richiesta scritta del visto d'uscita dal Paese) perché assenti dal Paese alla data della confisca.

Nelle stesse condizioni si trovano i connazionali di fede ebraica che, nel giugno 1967, hanno dovuto frettolosamente lasciare l'ex provincia italiana (e mai più vi sono rientrati) e/o, come si è detto, erano assenti alla data (7-10 febbraio 1970) del primo « bando » di sequestro-custodia dei loro beni.

Da qui, la opportunità, anzi la impellente necessità di una nuova legge, organicamente impostata ed aggiornata, la quale, tenute presenti le circostanze e le condizioni (nonché le obiettive difficoltà) dianzi ricordate, consenta a tutti gli aventi diritto, senza distinzione di fede o estrazione etnica, di poter beneficiare delle provvidenze disposte dalla previgente legislazione, compreso il diritto alla priorità in materia di lavoro e di sollecita erogazione del giusto indennizzo, pur con tutte le garanzie contro eventuali e possibili mistificatori.

La legge che si propone.

La presente proposta di legge, che, in buona parte, ricalca precedenti proposte di legge sottoposte all'esame del Parlamento, viene incontro alle legittime attese di coloro che nulla finora hanno avuto dallo Stato, suggerendo una più idonea metodologia nonché un'equa rivalutazione degli indennizzi (compresi quelli soddisfatti da lunga data).

La nuova legge, intanto, dovrà consentire al Governo di potere estendere gli stessi benefìci già previsti dalla legislazione vigente per gli altri connazionali che si dovessero eventualmente venire a trovare nelle medesime condizioni [articolo 1, comma 1, lettera *c)*], senza bisogno di ulteriore ricorso all'opera del nostro Parlamento.

Altri problemi di capitale importanza per i connazionali interessati alla emananda ed auspicabile legge sono:

a) il mantenimento dell'obbligo delle assunzioni obbligatorie previsto dalla legge n. 482 del 1968, tenendo presente l'impedimento al quale sono stati assoggettati i concittadini di fede ebraica fino alla determinazione adottata dall'onorevole Scàlfaro in data 4 marzo 1987 (riconoscimento del loro diritto allo *status* italiano *optimo iure* con decorrenza 1° gennaio 1948);

b) il diritto alla qualifica di « profugo » che, a giudizio della prefettura di Roma (decreto n. 0014649 del 7 novembre 1988), spetterebbe « in esclusiva » a coloro che, alla data del 10 febbraio 1947, erano in possesso dello « *status* italiano ».

Una descriminazione illogica che non sembra avere il necessario riscontro nell'articolo 2 della legge n. 763 del 1981 e, comunque, non rispetta il dettato costituzionale poiché:

1) i provvedimenti punitivi di confisca e di espulsione della comunità italiana – ovvero gli editti del colonnello Gheddafi – hanno interessato tutti gli italiani – presenti o assenti dal Paese – senza alcun riguardo per la fede religiosa professata e/o per la data di acquisto della cittadinanza posseduta;

2) la contestata datazione penalizza soltanto ed esclusivamente gli « ebrei ex italo-libici » (riconosciuti cittadini italiani *optimo iure* ai sensi della determinazione dell'onorevole Scàlfaro data 4 marzo 1987), successivamente allo scadere dei termini fissati dalle varie leggi, privandoli della qualifica di « profugo » e dei relativi benefìci.

Conseguentemente la illegittima esclusione degli ebrei è chiaramente pretestuosa ed essi sono innegabilmente vittime di una « documentata spoliazione » iniziata il 7 febbraio 1970 (si veda *Il Giornale di Tripoli* di lingua italiana del 10 febbraio 1970) e proseguita con la legge 9 maggio 1970, n. 57, del Comando della rivoluzione; regolamentata con il decreto 12 maggio 1970, n. 101, (a firma del maggiore Jalloud, Vice Primo ministro e Ministro dell'interno) e finalmente conclusa con i due proclami del 21 luglio 1970, richiamati in premessa, per una colpa, vera o presunta, di un regime dal quale anche gli ebrei erano stati perseguitati.

La presente proposta di legge si propone di rimediare a questa palese ingiustizia. Le precedenti leggi, infatti, sono molto chiare a proposito dell'indennizzo per alcuni determinati cespiti (ad esempio: avviamento commerciale – titoli azionari o cambiari, proprietà forzatamente intestate a cittadini del Paese ospitante, eccetera) nonché al riguardo dei beni dei Corpi morali italiani (costituiti con il regio decreto n. 1731 del 1930) incamerati dallo Stato libico.

L'ultima legge n. 98 del 1994, è per altri versi lacunosa e discriminante anche in ordine ai seguenti problemi:

1) non ha disposto, lo si ripete, la riapertura dei termini per la concessione dei benefìci previsti dalla precedente normativa;

2) privilegia i profughi giuliani con sei rappresentanti nelle commissioni ministeriali, rispetto alle altre categorie e tace sul diritto dell'Unione delle comunità ebraiche (e per essa l'apposito Comitato di assistenza ai profughi di Libia istituito presso l'eminentissimo Rabbino capo di Roma) a rappresentare nelle stesse commissioni gli ebrei di Libia in ossequio all'intesa ratificata con la legge n. 101 del 1986;

3) riconosce il diritto all'avviamento commerciale, ma ne condiziona la determinazione a prove praticamente impossibili da reperire.

A questo proposito, gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della presente proposta di legge prevedono una equa soluzione.

Ciò posto, appare comunque improrogabile la invocata riapertura dei termini di presentazione delle istanze al fine di consentire agli interessati di beneficiare delle provvidenze previste dalle seguenti normative:

a) decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744; legge 25 luglio 1971, n. 563; legge 6 dicembre 1971, n. 1066; legge 26 gennaio 1980, n. 16; legge 26 dicembre 1981, n. 763; legge 5 aprile 1985, n. 135; legge 29 gennaio 1994, n. 98, non solo perché, come si è detto, i cittadini di fede ebraica hanno dovuto attendere ben venti anni per vedersi riconosciuto il proprio *status*, italiano anche se impropriamente retrodatato al 1º gennaio 1948, anziché fermato alle date dei decreti-leggi nn. 931 e 2401 del 1919, per la loro specifica connessione con l'articolo 15 e/o l'articolo 1, n. 3), della legge n. 555 del 1912, a loro volta correlati al regio decreto-legge 9 gennaio 1939, n. 70, recante l'aggregazione delle quattro province libiche al territorio metropolitano, sgombrato delle discriminazioni abolite dal regio decreto-legge n. 25 del 1944, convertito dalla legge n. 178 del 1949, a sua volta esteso alla Libia con il proclama n. 128 del 1945 delle Forze alleate.

La disposizione prevista consentirebbe di usufruire dei benefìci anche agli altri connazionali provenienti dai Paesi divenuti nel frattempo inospitali (articolo 1 della presente proposta di legge).

I successivi articoli si prefiggono di conferire:

1) una tangibile credibilità agli atti redatti nelle forme previste dalla legge n. 15 del 1968 ed espressamente richiesti dalla legge n. 98 del 1994. Una norma che

intende rammentare gli scopi istitutivi del Dipartimento della funzione pubblica. Le commissioni interministeriali potranno quindi giudicare liberamente le attendibilità dei suddetti atti (articolo 11 della proposta di legge) ai fini della domanda sottoposta al loro giudizio;

2) maggiori poteri alle predette commissioni, tuttora vincolate a regole burocratiche superate le quali, immotivatamente, non permettono l'ingresso delle prove induttive, peraltro consentite al giudice ordinario;

3) gli uffici interessati, personale esperto ed in numero sufficiente onde permettere il concreto e sollecito disbrigo delle pratiche tuttora inevase.

L'articolo 14 della proposta di legge prescrive di motivare le delibere della commissione, di depositarle entro termini ragionevoli e di renderne edotto l'interessato.

L'articolo 15 fissa termini altrettanto perentori per la esecuzione delle citate delibere, mentre l'articolo 16 pone l'accento sul diritto degli interessati ad incassare le somme liquidate e, al tempo stesso, di ricorrere ugualmente avverso la delibera ministeriale se si ritengono da essa lesi.

In tale modo, gli aventi diritto vengono posti al riparo da una diversa o fuorviante interpretazione della « dichiarazione di surroga » che il Ministero giustamente esige prima di emettere il mandato di pagamento. È questo un chiarimento che potrebbe essere ritenuto anche superfluo ma, lo si ripete, è meglio non lasciare spazio alle libere interpretazioni.

Le vigenti normative (che avrebbero dovuto essere integrate dalla legge n. 98 del 1994) tacciono su altri diritti del cittadino (anche se probabilmente contenuti in altre disposizioni di carattere generale) che, come l'esperienza insegna, devono essere prudentemente richiamati alla memoria dei soggetti interessati.

Al riguardo, l'articolo 13 consente espressamente all'interessato di:

1) prendere cognizione degli atti acquisiti alle pratiche ed averne copia;

2) farsi ascoltare dalle commissioni (cosa che oggi non avviene) ed anche farsi assistere e/o rappresentare da un esperto di fiducia, purché munito di delega con firma autenticata;

3) chiedere, con istanza motivata, il riesame della propria pratica senza sottostare alle costose e lunghe impugnazioni, peraltro già consentite dalla legge.

I coefficienti di rivalutazione sono una conseguenza della costante perdita del potere di acquisto della nostra moneta.

Quanto alla diversa decorrenza o gradualità dei nuovi coefficienti, non v'è dubbio che la legge dovrà riconoscere ai nuovi beneficiari un maggiore coefficiente di rivalutazione rispetto a coloro che risultano avere già ricevuto dallo Stato l'indennizzo, sia pure quantificato secondo le vecchie regole. È quindi operativo prevedere un adeguato coefficiente che compensi l'odierno minore potere di acquisto della moneta nonché la più lunga attesa rispetto alle istanze esaudite negli anni scorsi.

In altre parole, gli ulteriori coefficienti di rivalutazione dovrebbero distinguere tra vecchi e nuovi beneficiari (articolo 17).

L'articolo 18 della proposta di legge ripropone le priorità previste dalla legge n. 135 del 1985 perché ne possano beneficiare anche le « recenti vittime » (quelle, ad esempio, considerate dall'articolo 1) nonché i cittadini di religione ebraica ex italo-libici, « finora impediti ».

L'articolo 20 reca la copertura finanziaria della legge.

Secondo alcuni esperti, i nuovi coefficienti proposti risulterebbero, alla luce dei dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di gran lunga inferiori al valore reale dei beni perduti e della svalutazione nel frattempo intervenuta.

La segnalazione è senz'altro veritiera se si considera che, stando ai prezzi praticati dal Ministero dei lavori pubblici nei pubblici appalti e dal Provveditore dello Stato ai tempi della confisca libica, le valutazioni dell'ufficio tecnico erariale (UTE) risultano essere addirittura inferiori al 15 per cento dei valori dell'epoca. Sono dati facilmente verificabili attraverso la consultazione dei predetti listini.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

BENEFICIARI DEGLI INDENNIZZI

ART. 1.

1. Gli interventi previsti dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 26 dicembre 1981, n. 763, e 5 aprile 1985, n. 135, si applicano anche alle persone fisiche e, ove compatibili, alle persone giuridiche:

a) che hanno dovuto abbandonare l'ex Congo belga dopo la costituzione in quel territorio della Repubblica dello Zaire nonché alle persone sottoposte in Tunisia alle misure limitative introdotte nel Paese con la legislazione del 1983;

b) che hanno ottenuto successivamente il riconoscimento del proprio *status* libero con decorrenza dalla data di entrata in vigore della Costituzione;

c) che hanno chiesto ed ottenuto la concessione della cittadinanza italiana pur essendo in possesso dei requisiti per il riconoscimento di cui alla lettera *b)*;

d) che, comunque, risultino cittadini italiani alla data delle restrizioni sofferte nel Paese estero di provenienza.

2. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri può estendere i benefìci di cui al comma 1 ai cittadini italiani all'estero non compresi tra quelli elencati al medesimo comma, che si trovino in analoghe situazioni di intolleranza politica, razziale e/o religiosa.

ART. 2.

1. La qualifica di « profugo » spetta a tutti coloro che si trovano nelle condizioni

previste alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 1.

2. Alle persone indicate all'articolo 1 della presente legge è riconosciuto il diritto alle assunzioni obbligatorie nelle percentuali previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

3. Gli stessi diritti di cui al comma 2 spettano ai figli delle persone indicate all'articolo 1, nati entro i centottanta giorni dalla data del rimpatrio. Ai fini dell'ottenimento della relativa certificazione da parte della prefettura, come stabilito dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, fa fede l'attestato rilasciato all'interessato dal consolato italiano con sede nel Paese di provenienza o, in mancanza, dall'associazione e/o dal comitato di appartenenza.

ART. 3.

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 è dovuto ai soggetti di cui al medesimo articolo relativamente a:

a) avviamento ad attività commerciali, industriali o professionali esercitate nei Paesi esteri di provenienza, da quantificare sulla base degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti la perdita delle medesime attività;

b) cespiti immobiliari, azioni e quote di partecipazione in società costituite negli Stati esteri previsti dalla legislazione vigente in materia, simulatamente intestati a cittadini di tali Stati in seguito a nazionalizzazioni generalizzate e, comunque, in conseguenza di restrizioni, limitazioni e/o divieti imposti ai cittadini italiani;

c) crediti di lavoro o di valuta nei confronti di persone fisiche, ovvero giuridiche, nazionalizzate e confiscate, nonché nei confronti di cittadini e di società degli Stati di cui alla lettera *b)*;

d) mobili e arredi di abitazioni e di uffici aziendali confiscati e abbandonati nello Stato estero a causa delle situazioni che hanno determinato il forzato rientro in patria dei cittadini italiani.

ART. 4.

1. Le domande per la concessione dei benefìci di cui alla presente legge devono essere corredate della documentazione disponibile e di tutte le notizie utili ai fini di una tempestiva valutazione di idoneità da parte delle commissioni di cui all'articolo 9. In particolare:

a) quando non sia possibile produrre i bilanci richiesti dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3, e nel caso gli interessati risultino esentati dalle leggi dello Stato di provenienza dall'obbligo di presentare tali bilanci, l'indennizzo è determinato nella misura del 50 per cento del valore attribuito al patrimonio aziendale;

b) le istanze presentate ai sensi della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 devono essere possibilmente corredate delle scritture private e di ogni altra idonea documentazione comprovante l'acquisto dei cespiti perduti e/o la loro simulata intestazione a cittadini dello Stato estero e/o della dichiarazione rilasciata da questi ultimi comprovante il negozio simulato. Ai fini di cui alla presente lettera, lo *status civitatis* dello straniero può essere dimostrato mediante dichiarazione giurata resa dal richiedente l'indennizzo nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, purché risulti dalla stessa dichiarazione e sia nota la impossibilità di avere la equivalente prova anagrafica;

c) le istanze relative ai crediti di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3 devono essere accompagnate da copia del contratto di lavoro o altro documento equipollente nonché dalla dichiarazione giurata dell'interessato e da atto notorio comprovanti l'esistenza del rapporto di lavoro alla data della disposizione restrittiva e la mancata corresponsione della liquidazione per fine rapporto. Per l'atto notorio e la dichiarazione giurata, valgono le disposizioni contenute nella legge 29 gennaio 1994, n. 98. Per quanto concerne i crediti in valuta, l'istanza deve essere corredata da idonee certificazioni, quali

estratti conto bancari, libretti di risparmio, assegni e/o cambiali insoluti;

d) le istanze relative ai beni di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 3 devono essere corredate da un dettagliato inventario accompagnato da dichiarazione giurata ed atto notorio. Nel caso l'inventario prodotto sia ritenuto inattendibile e/o insoddisfacente, all'interessato è riconosciuto un indennizzo equivalente al prezzo mediamente occorrente in Italia per arredare un uguale numero di vani abitativi e/o di uffici con i relativi accessori. Tale indennizzo compete per singole residenze e/o uffici ed una volta corrisposto non può più essere richiesto da altri membri della stessa famiglia e/o della stessa azienda.

CAPO II

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 5.

1. Ai sensi della presente legge sono riaperti i termini per le domande per l'ottenimento degli indennizzi previsti dalla legislazione vigente in materia come integrata dalla presente legge. Le domande devono essere presentate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

ART. 6.

1. Le domande per la concessione degli indennizzi previsti dalla presente legge possono essere presentate anche da uno solo degli aventi diritto, dai loro aventi causa e da coloro ai quali è stata ceduta la titolarità complessiva o parziale dell'indennizzo.

2. Non sono tenuti a presentare la domanda coloro che l'hanno già presentata ai sensi della legislazione vigente prima della

data di entrata in vigore della presente legge, anche se la domanda è stata respinta o solo parzialmente accolta. In tali ipotesi, le istanze devono essere riesaminate d'ufficio, istruite e decise secondo quanto stabilito dalla presente legge e con le dovute, relative priorità.

ART. 7.

1. Le dichiarazioni giurate dell'interessato o di terzi nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e gli atti notori prodotti a corredo delle domande di indennizzo:

a) possono comprendere cumulativamente tutti i beni o riguardare i singoli cespiti perduti;

b) sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

ART. 8.

1. Le domande di indennizzo presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere ulteriormente corredate degli atti di cui all'articolo 7 nei casi in cui non sia possibile all'interessato produrre il titolo richiesto dalla specifica natura del bene perduto.

CAPO III

ESAME DELLE DOMANDE

ART. 9.

1. La competenza a decidere sulle domande di indennizzo spetta alle commissioni previste dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, integrate da rappresentanti di categoria, dotati di particolare competenza giuridica o tecnica e che godono della fiducia dei propri rappresentanti.

2. I rappresentanti di categoria di cui al comma 1 sono nominati dal Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta delle associazioni e dei comitati di appartenenza ed il loro numero non può superare la metà dei componenti della commissione. Essi restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati per un eguale periodo.

ART. 10.

1. L'organico degli uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle quali è devoluta l'istruttoria delle domande di indennizzo, è adeguato alle esigenze del servizio con l'assegnazione di personale idoneo. Al fine di cui al presente articolo, i competenti organi ministeriali sono incaricati di emanare le opportune direttive.

ART. 11.

1. Ai fini della pronuncia sulle domande di indennizzo, le commissioni di cui all'articolo 9 devono esaminare, in particolare:

a) i titoli originali comprovanti il diritto del richiedente sul cespite oggetto della richiesta di indennizzo e, ove tali titoli non siano disponibili, ogni altra documentazione, anche epistolare, dalla quale sia possibile risalire alla proprietà del cespite perduto ed alla sua consistenza nonché alle circostanze nelle quali è avvenuta la perdita del titolo relativo o alla sua simulata intestazione a cittadini dello Stato estero dal quale il connazionale è rimpatriato;

b) i verbali di confisca, gli inventari siglati dalle autorità preposte alla gestione dei beni confiscati e/o qualsiasi altro documento equipollente;

c) le informazioni eventualmente richieste alle autorità diplomatiche risiedenti nello Stato estero e/o dalle medesime fornite;

d) le perizie tecnico-estimative prodotte dall'interessato a corredo della propria domanda;

e) le dichiarazioni giurate rese nelle forme di legge dallo stesso interessato o da singoli cittadini e/o da stranieri di nota dirittura morale, direttamente e/o indirettamente a conoscenza di particolari circostanze inerenti il cespite per il quale si chiede l'indennizzo;

f) gli atti notori quando risultano rilasciati da cittadini italiani già residenti nel Paese dal quale il connazionale è dovuto rimpatriare;

g) ogni altro elemento utile per una giusta e corretta pronuncia sul merito della richiesta di indennizzo.

2. Al fine di valutare l'entità del danno, l'ufficio tecnico erariale (UTE) si attiene ai listini dei prezzi del Ministero dei lavori pubblici e/o del Provveditore dello Stato, vigenti all'epoca delle perdite subite dall'interessato.

ART. 12.

1. È in facoltà delle commissioni di cui all'articolo 9 fissare un termine per il deposito delle dichiarazioni giurate, degli atti notori e di qualsiasi altro documento richiesto ai sensi della presente legge.

2. Il termine stabilito ai sensi del comma 1 può essere prorogato su motivata istanza dell'interessato.

ART. 13.

1. Ai fini della concessione dell'indennizzo, l'interessato ha diritto di:

a) farsi assistere da un professionista di fiducia e/o da un proprio congiunto, muniti di delega con firma autenticata;

b) essere ascoltato personalmente dalla commissione di cui all'articolo 9;

c) prendere visione dell'incartamento allegato alla propria pratica ed averne copia integrale;

d) presentare memorie durante l'istruzione della pratica;

e) chiedere, con istanza motivata, il riesame delle delibere adottate dalla commissione.

ART. 14.

1. Le decisioni assunte dalle commissioni di cui all'articolo 9 sono motivate e depositate entro sessanta giorni dalla seduta finale.

2. A cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le parti interessate sono tempestivamente informate del provvedimento adottato nei loro riguardi ai sensi del comma 1.

CAPO IV

EROGAZIONE DELL'INDENNIZZO

ART. 15.

1. Entro i sessanta giorni successivi al deposito della decisione di cui all'articolo 14, gli uffici competenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvedono alla stesura degli atti prescritti per la erogazione dell'indennizzo deliberato in favore degli aventi diritto.

ART. 16.

1. Avverso le deliberazioni delle commissioni di cui all'articolo 9 è consentito il ricorso alla magistratura ordinaria.

2. Il ricorso di cui al comma 1 non sospende l'erogazione dell'indennizzo liquidato.

ART. 17.

1. I coefficienti previsti dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, sono rivalutati nella misura:

a) di cinque volte per gli indennizzi corrisposti successivamente alla data di

entrata in vigore della presente legge, fino alla concorrenza di lire 5 miliardi;

b) del 40 per cento per le somme eccedenti l'importo di cui alla lettera *a)* e/o per quelli corrisposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sulle somme dovute ai sensi del comma 1 decorrono gli interessi al tasso legale per il periodo compreso tra la data della domanda e la data del pagamento.

ART. 18.

1. Compatibilmente con le assegnazioni di bilancio e nell'osservanza delle priorità previste dall'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, i cespiti di qualsiasi natura già indennizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere liquidati d'ufficio e valutati in base al loro valore attuale.

ART. 19.

1. L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *1.* A coloro che intendono reimpiegare gli indennizzi erogati in attività produttive agricole, artigianali, industriali, commerciali e/o nella costruzione e/o nell'acquisto di una abitazione, è concesso un concorso statale nella misura massima del tasso di sconto corrente sugli interessi per mutui contratti per le medesime finalità. Tale concorso è riconosciuto sui capitali impiegabili in eccedenza e per un importo non superiore all'indennizzo riconosciuto ».

2. L'istanza per ottenere il beneficio di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere presentata al Ministero del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica entro centottanta giorni:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli indennizzi già erogati;

b) dalla data di erogazione di ogni indennizzo la cui richiesta è presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il beneficio di cui al presente articolo non spetta a coloro che ne hanno già usufruito ai sensi della legislazione vigente in materia prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. I profughi ed i loro figli beneficiano delle agevolazioni in materia di collocamento al lavoro nelle forme e misure stabilite dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

CAPO V

COPERTURA FINANZIARIA

ART. 20.

1. Per la concessione del beneficio di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dall'articolo 19, comma 1, della presente legge, sono utilizzate le risorse di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 5 aprile 1985, n. 135.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.